

REGOLAMENTO (CEE) N. 2818/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1991

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile, dell'Egitto e della Turchia e che chiude il procedimento antidumping relativo ai filati di cotone originari dell'India e della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 11,

avendo informato il Consiglio di associazione CEE-Turchia, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia⁽²⁾; consapevole del fatto che il dazio antidumping provvisorio relativo alla Turchia istituito dal presente regolamento potrebbe essere abrogato qualora il Consiglio di associazione rivolgesse raccomandazioni entro il termine fissato da detto articolo,

previa consultazione in seno al Comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

CONSIDERANDO QUANDO SEGUE:

A. PROCEDIMENTO

a) Generalità

- (1) Nel 1989 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal « Committee of the cotton and textile industries of the EEC » (Eurocoton), per conto dei produttori che rappresentano circa il 95 % della produzione comunitaria dei filati di cotone di cui trattasi.

La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile, dell'Egitto, dell'India, della Thailandia e della Turchia e del pregiudizio notevole da esse derivante, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

Con un'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di filati di cotone di cui ai codici NC 5205 e 5206

originari del Brasile, dell'Egitto, dell'India, della Thailandia e della Turchia.

- (2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunziati.

La Commissione ha chiesto alle parti notoriamente interessate di rispondere ai questionari loro inviati e ha offerto alle parti l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (3) Quasi tutti gli esportatori e i produttori comunitari denunziati hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state inoltre presentate osservazioni da parte di alcuni importatori e dell'« European trade union committee of textiles, clothing and leather ».

Gli esportatori e i produttori comunitari ricorrenti hanno chiesto e ottenuto audizioni.

Prodotto in esame

Descrizione

- (4) Filati di cotone (esclusi i filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto.

I prodotti in esame sono tutti i tipi di filati di cotone, classificati in base al cosiddetto « English Count System », secondo il quale i filati di cotone sono valutati in funzione dello spessore.

Nomenclatura combinata

- (5) I filati di cotone di cui trattasi rientrano nei seguenti codici:

5205: Filati di cotone (esclusi i filati per cucire), compresi tra i codici 5205 11 00 e 5205 45 90, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone.

5206: Filati di cotone (esclusi i filati per cucire), compresi tra i codici 5206 11 00 e 5206 45 90, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone.

Prodotto simile

- (6) È stato constatato che tutti i tipi di filati di cotone destinati alla vendita nei paesi esportatori e sul mercato comunitario avevano caratteristiche fisiche molto simili e erano stati prodotti con la stessa

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. C 72 del 22. 3. 1990, pag. 3.

tecnologia di base e con lo stesso tipo di macchinari. Tali filati di cotone erano inoltre sostanzialmente intercambiabili in termini di applicazioni finali.

La Commissione ha quindi ritenuto che tutti i titoli dei filati di cotone esportati nella Comunità dai paesi interessati dovessero essere considerati prodotti simili, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2423/88, ai prodotti fabbricati e venduti sul mercato interno dei singoli paesi esportatori e ai prodotti fabbricati e venduti dall'industria comunitaria.

b) Industria comunitaria

- (7) In considerazione del numero elevato delle società interessate, delle piccole dimensioni della maggior parte di esse e delle difficoltà amministrative inerenti allo svolgimento di inchieste per ciascuna società, i questionari sono stati inviati a determinati produttori scelti in base alle dimensioni e alla situazione geografica.

I produttori comunitari che hanno risposto in modo accettabile ai questionari sono stati considerati rappresentativi dell'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

c) Produttori/Esportatori

- (8) In considerazione del numero elevato dei paesi interessati (5) e delle società che hanno accettato di collaborare (53), la Commissione ha ritenuto necessario selezionare le società presso le quali dovevano essere svolti i controlli, per poter concludere la procedura entro termini ragionevoli ed evadere la pratica nel modo più efficace. Sono stati pertanto selezionati alcuni produttori/esportatori da sottoporre ad un'inchiesta completa.

La selezione delle società da sottoporre ai controlli è stata effettuata per il Brasile, l'Egitto, l'India e la Turchia. Le società sono state scelte in base a criteri obiettivi basati su parametri quali il volume di produzione e di esportazione, la gamma dei prodotti e il volume delle vendite sul mercato interno.

Dato che soltanto due società thailandesi hanno accettato di collaborare, non è stato necessario effettuare una selezione.

I criteri di selezione e i nomi delle società scelte sono stati discussi e concordati in anticipo nel corso delle riunioni tra la Commissione e le associazioni che rappresentavano i produttori/esportatori.

Le associazioni degli esportatori e quasi tutti i produttori/esportatori che hanno collaborato sono

stati inoltre informati delle seguenti conseguenze dell'applicazione di tali criteri di selezione:

- gli eventuali margini di dumping dovevano essere determinati in base alle singole cifre relative a ciascuna società effettivamente selezionata ai fini del controllo;
- la media ponderata dei margini di dumping accertati sarebbe stata attribuita alle società che avevano collaborato, ma che non erano state selezionate ai fini del controllo;
- nei confronti delle società che non avevano collaborato sarebbero stati determinati margini di dumping in base agli elementi disponibili ritenuti più attendibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Le associazioni degli esportatori non hanno mosso obiezioni nei confronti del metodo proposto, né delle sue conseguenze.

d) Inchiesta

- (9) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del conseguente pregiudizio, nei confronti delle parti che avevano accettato di collaborare. A tal fine sono stati svolti controlli in loco presso le seguenti società:

Produttori comunitari

Belgio : Kortrijkse Textiel Maatschappij;

Francia : Ets Caulliez Frères (SA)
Filature Fremaux
Filature de Chenimenil
Filature de Démangevelle
Filature Réquillart
Filature de Béchamp
Filature et tissages des Établissements Héritiers de Georges Perrin
La Cotonnière d'Armentières
La Cotonnière du Touquet;

Germania : Fils Textil GmbH
Lauffenmühle GmbH
Textilgruppe Hof (Neue Baumwollspinnerei & Weberei Hof AG/Vogtländische Baumwollspinnerei AG);

Grecia : Naoussa Spinning Mills SA
Piraiki-Patraiki SA
Volos Spinning MFG Co. SA
Iliotex SA Textile Mills;

Italia :	Cotonificio Bresciano Ottolini SpA Cotonificio di Biadene SpA Cotonificio Honneger SpA Cotonificio Olcese Veneziano SpA Cotonificio di Conegliano Filati Filartex SpA Franzoni SpA Nuova Manifattura Cotoniera Meridionale ;	Söktaş Pamuk ve Tarım Urune-rini Değerlendirme Ticaret ve Sanayii AŞ, Söke Yıdaş, Tarsus.
Portogallo :	Arco Têxteis — Empresa Industrial de Santo Tirso Lda Sociedade Têxtil Fior do Rio Lda ;	
Spagna :	Grupo MITASA Hilaturas Gossypium, SA La Preparacion Textil SA Serra Feliú, SA Textil Santanderina SA ;	
Regno Unito :	Courtaulds Spinning Shiloh Spinners Ltd.	
<i>Esportatori/Produttori nei paesi interessati :</i>		
Brasile :	Fábrica de Rendas Arp SA, Rio de Janeiro Fiação e Tecelagem Kanebo do Brasil, São Paulo Nisshinbo do Brasil Indústria Têxtil Ltda, São Paulo ;	(10) I seguenti produttori/esportatori dei paesi interessati hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione e hanno accettato di collaborare all'inchiesta, ma non sono stati sottoposti a ispezioni in loco :
Egitto :	Unirab Spinning & Weaving Co., Alexandria Misr Shebin El Kom For Spinning & Weaving (Shebintex), Menufia Misr El Amria Spinning & Weaving Co., Alexandri Misr Iran Textile Co. « Mira-tex », Suez ;	Brasile : Filobel SA Indústrias Têxtels do Brasil, São Paulo Toyobo do Brasil Indústria Têxtil Ltda, São Paulo Indústria Têxtil Tsuzuki Ltda, São Paulo SA Têxtil Nova Odessa, São Paulo Cotonificio de São Bernardo, São Paulo Companhia Brasileira de Fiação, São Paulo ;
India :	Sholingur Textiles Ltd, Madras Gokak Mills Ltd, Bombay Nav Maharashtra Sahakari Soot Girani, Ichalkaranji Thiagarajar Mills Ltd, Madurai ;	Egitto : El Siouf Spinning & Weaving Co., Alexandria Delta Spinning & Weaving Co., Tanta El Sharkia Spinning & Weaving Co., Zagazig Misr Spinning & Weaving Co., Mehalla El Kubra Misr Fine Spinning & Weaving Co., Kafr El Dawar El Nasr Wool & Selected Textiles Co. « Stia », Alexandria Dakhalia Spinning & Weaving Co., Mansoura Alexandria Spinning & Weaving Co., Alexandria ;
Tailandia :	Bangkok Weaving Mills Ltd, Bangkok Thai Melon Textile Co. Ltd, Rangsit Pathumthani ;	India : Madhavnager Cotton Mills Ltd, Bombay Vardhman Spinning & General Mills Ltd, Ludhiana Loyal Textile Mills Ltd, Kovil-patti GTN Textilles Ltd, Alwaye Keshavial Talakchaud, Bombay Patodia Syntex Ltd, Bombay Sajjan Udyog, Bombay Vanaja Textiles Ltd, Trichur Yarn Syndicate, Calcutta The Coimbatore Pioneer Mills Ltd, Coimbatore DCM Limited, Delhi Kwality Spinning Mills Ltd, Pollachi ;
Turchia :	Taris (Tarım Satis Kooperatifleri Birli Keri), Izmir Ceytaş, (Ceyhan Tekstil Sanayii AŞ), Ceyhan Yalova Elyaf ve İplik Sanayii ve Ticaret AŞ, Istanboel Birko (Birlesik Koyunlulular Mensucat Tic ve San AŞ), Niğde	

Turchia : Sönnez Pamuklu Sanayil AŞ, Bursa
 Cukurova Sanayi Isletmeleri TAŞ,
 Tarsus
 Akip Tekstil, Istanbul
 Karsu (Tekstil Sanay ve Tic AŞ),
 Kayseri
 Trakya Iplik Sanayi AŞ, Istanbul
 Bisas Bursaiplik Sanayil AŞ, Bursa
 Meptaş Manisali Errensel Pazadama
 ve Ticaret AŞ, Izmir
 Hateks (Hatay Tekstil Isletmeieria
 AŞ), Antakya-Hatay.

- (11) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989.

Il periodo dell'inchiesta ha superato il normale termine di un anno a causa del numero elevato delle parti interessate e della complessità della procedura, in particolare delle difficoltà incontrate dalla Commissione per ottenere dalle parti interessate i dati pertinenti ai fini delle risultanze provvisorie.

B. VALORE NORMALE

a) Generalità

- (12) Per il prodotto venduto in quantitativi sufficienti, nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base alla media ponderata dei prezzi vigenti sul mercato interno per il prodotto simile, nei confronti dei produttori/esportatori che hanno collaborato e che sono stati selezionati ai fini del controllo. I prezzi erano al netto di tutti gli sconti e delle riduzioni direttamente collegati alle vendite di filati di cotone.

Il valore normale è stato calcolato in considerazione dei diversi titoli dei filati di cotone.

Quando non sono state effettuate vendite sul mercato interno oppure quando queste ultime sono state effettuate a prezzi che non consentivano, nel corso di normali operazioni commerciali e nel periodo dell'inchiesta, il recupero di tutti i costi ragionevolmente ripartiti, il valore normale è stato determinato in base al valore costruito del prodotto simile. Il valore costruito è stato calcolato aggiungendo al costo di produzione un equo margine di profitto, corrispondente alla media ponderata dei profitti realizzati da altri produttori/esportatori sulle vendite remunerative del prodotto simile sul mercato interno.

Circostanze particolari

- (13) Ai fini della determinazione del valore normale, la Commissione ha tenuto conto delle circostanze particolari che si verificano nei seguenti paesi.

a) Egitto

La Commissione ha accertato che tutte le società produttrici di filati di cotone erano direttamente o indirettamente controllate dallo Stato. Per determinare se i prezzi vigenti sul mercato interno fossero attendibili, è stato accertato che i prezzi interni del cotone e dei filati di cotone erano fissati dalle autorità governative.

Inoltre, il fatto che il cotone greggio fosse venduto sul mercato interno ad un prezzo nettamente inferiore a quello del cotone greggio esportato dall'Egitto ha avuto un'incidenza diretta sul prezzo interno dei filati di cotone.

In tali circostanze, la Commissione è giunta alla conclusione provvisoria che i prezzi dei filati di cotone e del cotone greggio vigenti sul mercato interno erano influenzati da forze estranee al mercato in misura tale da non poter più essere considerati come determinati nel corso di normali operazioni commerciali, dato il loro carattere del tutto artificioso. La Commissione ha ritenuto pertanto opportuno determinare il valore normale dei filati di cotone in base al valore costruito. I valori costruiti sono stati calcolati prendendo in considerazione tutti i costi, fissi e variabili, effettivamente sostenuti dai produttori/esportatori, fatta eccezione per il costo del cotone greggio e aggiungendo un equo margine di profitto.

A titolo provvisorio la Commissione ha calcolato il costo del cotone greggio in funzione del prezzo, debitamente adeguato, della qualità simile del prodotto acquistata dai produttori interessati nel corso di normali operazioni commerciali (sul mercato internazionale). Il margine di profitto ritenuto necessario per ottenere un adeguato utile sulle vendite in tale settore in Egitto era del 5 %.

b) Brasile e Turchia

- (14) Dato l'elevato tasso di inflazione registrato in tali paesi, la Commissione ha determinato il valore normale su base mensile per poter effettuare un adeguato confronto con i prezzi all'esportazione.

C. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

a) Generalità

- (15) La Commissione ha accertato che in tutti i paesi le vendite all'esportazione sono state effettuate ad importatori indipendenti nella Comunità e pertanto i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità.

b) Tasso di cambio

- (16) Quando il valore normale è stato calcolato in base alla media annua, anche il tasso di cambio applicato al prezzo all'esportazione è stato determinato in base alla media annua.
- (17) Per quanto riguarda il Brasile e la Turchia, per i motivi illustrati nel punto 14, la Commissione ha ritenuto più opportuno utilizzare un tasso di cambio calcolato in base ad una media mensile.

Per quanto riguarda il Brasile, gli esportatori hanno sostenuto che nel 1989, nel corso del periodo dell'inchiesta, l'economia del paese era stata caratterizzata da circostanze particolari. Nel primo trimestre 1989 il governo brasiliano aveva infatti imposto un tasso di cambio di 1 Novo Cruzado per 1 USD. Secondo gli esportatori tale tasso di cambio avrebbe fatto diminuire artificialmente i prezzi all'esportazione, mentre, a causa dell'elevato tasso di inflazione sul mercato brasiliano, i prezzi delle vendite sul mercato interno espressi in Novo Cruzado aumentavano costantemente. Secondo gli esportatori, pertanto, è stata creata artificiosamente una situazione di dumping.

Gli esportatori brasiliani hanno pertanto chiesto di tener conto di tale situazione per neutralizzare gli effetti messi in evidenza. In particolare gli esportatori hanno chiesto di applicare tassi di cambio adeguati in funzione dell'inflazione per poter effettuare un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale.

La Commissione, esaminando la domanda, ha rilevato che i tassi di cambio presi in considerazione erano quelli ufficialmente fissati dal governo del Brasile, un paese ad economia di mercato. A questo proposito, nel corso dell'inchiesta provvisoria, gli esportatori brasiliani non hanno potuto dimostrare che i tassi di cambio ufficiali non corrispondevano ad una situazione economica effettiva. Nella presente fase del procedimento la domanda di adeguamento dei prezzi all'esportazione è stata pertanto respinta.

D. CONFRONTO**a) Generalità**

- (18) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, la Commissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in termini di caratteristiche fisiche e di spese di vendita. Inoltre, data la variabilità dei prezzi all'esportazione, il valore normale relativo ai filati di cotone venduti sul mercato interno è stato confrontato con il prezzo all'esportazione degli stessi titoli

di filato prendendo in esame le singole transazioni commerciali.

b) Differenze in termini di caratteristiche fisiche

- (19) In alcuni casi la Commissione ha riscontrato che i titoli dei filati di cotone venduti sul mercato interno non corrispondevano a quelli venduti all'esportazione. Sono stati quindi effettuati adeguamenti per tener debitamente conto delle differenze in termini di caratteristiche fisiche, in particolare calcolando il valore di tali differenze in base al livello dei prezzi dei titoli dei filati di cotone venduti sul mercato interno oppure ai costi di produzione degli stessi titoli esportati, ai quali è stato aggiunto un margine di profitto determinato in base alle vendite di altri titoli effettuate sul mercato interno dallo stesso esportatore.

c) Differenze inerenti alle spese di vendita

- (20) Sono stati effettuati adeguamenti al valore normale per tener conto delle differenze in termini di condizioni di credito, commissioni, retribuzioni dei venditori, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, quando sono stati presentati elementi di prova del fatto che tali spese erano direttamente collegate alle vendite in esame.

d) Differenze relative agli oneri all'importazione e alle imposte indirette**(21) India**

Gli esportatori indiani hanno chiesto un adeguamento al valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Gli esportatori hanno sostenuto che l'adeguamento dovrebbe essere applicato nei confronti delle imposte indirette riscosse sui materiali fisicamente incorporati nel filato di cotone venduto in India. Tali imposte sono rimborsate sui prodotti esportati nell'ambito di un sistema noto come « cash compensatory support » e corrispondono all'8 % del valore FOB delle esportazioni per le società che vendono sul mercato interno e sui mercati d'esportazione, nonché al 4 % del valore FOB delle esportazioni per le società che vendono unicamente sui mercati d'esportazione.

Dopo aver esaminato gli elementi di prova presentati dalle società indiane a questo proposito, è stato concluso che l'importo rimborsato nell'ambito del sistema sopra descritto corrispondeva sostanzialmente alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso fisicamente incorporati, quando il prodotto è venduto sul mercato interno. Le autorità indiane hanno inoltre comunicato ufficialmente alla Commissione che il

sistema « cash compensatory support » è stato sospeso a decorrere dal 3 luglio 1991. Si può quindi ragionevolmente prevedere che i prezzi all'esportazione aumenteranno in misura corrispondente. La richiesta di adeguamento è stata pertanto accolta.

(22) *Tailandia*

Gli esportatori thailandesi hanno chiesto un adeguamento del valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, riguardo al rimborso di dazi all'importazione pagati per il cotone greggio, corrispondente al 2,97 % del prezzo all'esportazione FOB dei filati di cotone.

La Commissione ha ricevuto elementi di prova dei pagamenti effettuati per gli oneri all'importazione del cotone greggio incorporato nei filati destinati al consumo in Tailandia. Sono stati inoltre forniti elementi di prova degli importi relativi agli oneri all'importazione restituiti quando i filati di cotone sono stati esportati nella Comunità. Pertanto, è stato applicato l'adeguamento.

E. MARGINE DI DUMPING**a) Produttori/esportatori che hanno collaborato**

- (23) I margini di dumping determinati variano secondo le singole società che sono state sottoposte al controllo. La media ponderata dei margini espressi in percentuale del valore totale CIF del prodotto in questione è la seguente :

i) *Brasile*

Fábrica de Rendas Arp SA	7,0 %
Fiação e Tecelagem Kanebo do Brasil	15,8 %
Nisshinbo do Brasil Indústria Têxtil Ltda	12,1 %.

La media ponderata dei margini di dumping accertati per le società comprese nel campione è del 12,9 %.

ii) *Egitto*

Misr El Amria Spinning & Weaving Co.	12,5 %
Misr Iran Textile Co. « Miratex »	4,9 %
Misr Shebin El Kom For Spinning & Weaving (Shebintex)	7,0 %
Unirab Spinning & Weaving Co.	8,4 %.

La media ponderata dei margini di dumping accertati per le società comprese nel campione è dell'8,1 %.

iii) *India*

Gokak Mills Ltd	0,2 %
Sholingur Textiles Ltd	0,2 %
Thiaragajar Mills Ltd	0,1 %
NAV Maharashtra Sahakari Soot Girani	9,5 %.

La media ponderata dei margini di dumping accertati per le società comprese nel campione è dell'1,8 %.

iv) *Tailandia*

Bangkok Weaving Mills	7,9 %
Thai Melon	0,1 %.

v) *Turchia*

Yalova Elyaf ve Iplik Sanayii ve Ticaret AŞ	5,6 %
Ceytaş (Ceyhan Tekstil Sanayil AŞ)	15,8 %
Yidaş	4,9 %
Birko (Birlesik Koyunlular Mensucat Tic ve San AŞ)	7,7 %
Taris (Tarim Satis Kooperatifleri Birli Keri)	8,6 %
Söktaş Pamuk ve Tarim Urunerini Değerlendirme Ticaret ve Sanayii AŞ	10,5 %.

La media ponderata dei margini di dumping accertati per le società comprese nel campione è del 10,0 %.

b) Produttori/esportatori che non hanno collaborato

- (24) Per i produttori/esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, il dumping è stato determinato in base agli elementi disponibili in conformità delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

A questo proposito la Commissione ha accertato che il livello di collaborazione degli esportatori dell'India, dell'Egitto, della Tailandia e della Turchia era sufficientemente elevato.

La Commissione ha pertanto ritenuto che i risultati dell'inchiesta relativa a tali paesi fornissero la base più adeguata per la determinazione del margine di dumping. Si offrirebbe infatti l'opportunità di eludere il dazio, se il margine di dumping relativo agli esportatori che non hanno collaborato fosse inferiore al margine di dumping massimo accertato in ciascun paese, vale a dire al 12,5 % per l'Egitto, al 9,5 % per l'India, al 7,9 % per la Tailandia e al 15,8 % per la Turchia. È stato pertanto ritenuto opportuno applicare tali margini di dumping ai produttori/esportatori che non hanno collaborato.

- (25) Per quanto riguarda il Brasile, la Commissione ha rilevato che nel 1989 le esportazioni delle società brasiliane che avevano collaborato rappresentavano una percentuale relativamente bassa del volume complessivo delle esportazioni di filati di cotone nella Comunità. La Commissione ha ritenuto pertanto che tale percentuale non potesse essere considerata rappresentativa. Per determinare il margine di dumping applicabile alle società esportatrici brasiliane che non hanno collaborato sono state pertanto utilizzate altre informazioni disponibili.

Ai fini della determinazione provvisoria, il valore normale è stato stabilito in base ai dati sui costi di produzione forniti dall'industria comunitaria denunciante, ai quali è stato aggiunto un adeguato margine di profitto, corrispondente alla media dei profitti realizzati dalle società che hanno collaborato.

Il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati Eurostat, debitamente adeguati per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, così calcolato, è risultato che il margine di dumping per le società brasiliane che non avevano collaborato corrispondeva al 25,3 %.

F. PREGIUDIZIO

1. Cumulo

- (26) Per determinare l'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato se gli effetti di tutte le importazioni in dumping dai paesi interessati alla presente inchiesta dovevano essere considerati cumulativamente. A questo proposito è stato constatato che i prodotti esportati dai singoli paesi erano simili sotto tutti gli aspetti ed erano commercializzati nella Comunità nello stesso periodo e con la stessa politica commerciale, in concorrenza tra di loro e con i filati di cotone prodotti nella comunità. Si è inoltre tenuto conto dei volumi delle importazioni.

Dopo aver esaminato tali elementi, la Commissione ha concluso che, fatta eccezione per l'India e la Thailandia (vedi punto 27) e ai fini della determinazione del livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria, le esportazioni dal Brasile, dall'Egitto e dalla Turchia hanno prodotto effetti simili e simultanei sull'industria comunitaria, che devono essere valutati congiuntamente.

- (27) È stato considerato che, date le quote di mercato limitate delle esportazioni dall'India e dalla Thailandia, non sussistevano motivi sufficienti per cumulare tali esportazioni con quelle dal Brasile, dall'Egitto e della Turchia.

2. Andamento del consumo nella Comunità

- (28) La Commissione ha esaminato l'andamento del consumo nella Comunità per il periodo 1986-1989 e ha accertato che il mercato comunitario ha avuto una leggera espansione. Il consumo, pari a 1 153 000 t nel 1986, è salito sino a 1 291 000 t nel 1987, un anno eccezionale, mentre successivamente è sceso a 1 185 000 t (1988) e a 1 184 000 t (1989).

3. Volume e quota di mercato delle importazioni in dumping

- (29) Nel periodo 1986-1989 le importazioni in dumping dal Brasile, dall'Egitto e dalla Turchia erano pari a circa 131 733 t nel 1986, a 159 351 t nel 1987, a 142 966 t nel 1988 e a 142 747 t nel 1989. La tendenza esaminata su base annua mette in evidenza un incremento significativo del 21 % nel 1987, seguito da una flessione del 10 % nel 1988 e dello 0,15 % nel 1989. In tutto il periodo si è registrato complessivamente un aumento dell'8,3 %.

Nello stesso periodo le importazioni oggetto di dumping dall'India hanno avuto il seguente andamento: 2 624 t nel 1986, 37 260 t nel 1987, 20 048 t nel 1988 e 8 545 t nel 1989.

Nello stesso periodo le importazioni in dumping dalla Thailandia erano pari a: 10 239 t nel 1986, 12 463 t nel 1987, 13 904 t nel 1988 e 1 287 t nel 1989.

- (30) La quota di mercato degli esportatori brasiliani, egiziani e turchi, considerata complessivamente era dell'11,4 % nel 1986, del 12,3 % nel 1987, del 12,1 % nel 1988 e nel 1989.

La quota di mercato delle importazioni di filati di cotone dall'India era pari allo 0,2 % nel 1986, al 2,9 % nel 1987, all'1,7 % nel 1988 e allo 0,7 % nel 1989.

La quota di mercato delle importazioni degli stessi prodotti dalla Thailandia era dello 0,9 % nel 1986 e nel 1987, dell'1,1 % nel 1988 e dello 0,1 % nel 1989.

4. Prezzo delle importazioni oggetto di dumping

- (31) La Commissione ha esaminato la sottoquotazione dei prezzi da parte degli esportatori brasiliani, egiziani, indiani, thailandesi e turchi, nel periodo dell'inchiesta.

Il confronto tra i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi dei prodotti simili nella Comunità è stato effettuato in base ai singoli titoli tra i prezzi CIF frontiera comunitaria applicati dagli esportatori e i prezzi franco fabbrica applicati

dall'industria comunitaria, debitamente adeguati. Quando un determinato titolo importato non è stato venduto nel periodo dell'inchiesta da alcun produttore comunitario, è stato impiegato il prezzo del titolo maggiormente simile, debitamente adeguato per tener conto delle differenze nelle caratteristiche fisiche (vedi punto 12).

Ai fini della comparabilità dei prezzi, sono stati applicati adeguamenti con la deduzione dei costi di trasporto dai prezzi di vendita dell'industria comunitaria e si è tenuto conto del dazio doganale sui prezzi dei prodotti importati, secondo i casi.

(32) Dal confronto suddetto sono stati ottenuti i seguenti risultati, ripartiti per i singoli paesi:

- a) Brasile: il margine di sottoquotazione accertato per le tre società presso le quali sono stati effettuati i controlli era compreso tra il 2,6 % e il 7,5 %.
- b) Egitto: il margine di sottoquotazione accertato per le quattro società presso le quali sono stati effettuati i controlli era compreso tra il 9,2 % e il 17,6 %.
- c) India: il margine di sottoquotazione accertato per le quattro società presso le quali sono stati effettuati i controlli era compreso tra il 3,3 % e il 24,1 %.
- d) Thailandia: il margine di sottoquotazione accertato per le due società presso le quali sono stati effettuati i controlli era compreso tra il 13,7 % e il 14,1 %.
- e) Turchia: il margine di sottoquotazione accertato per le sei società presso le quali sono stati effettuati i controlli era compreso tra il 4,7 % e il 24,5 %.

5. Altri indicatori economici pertinenti

a) Produzione e utilizzazione degli impianti

(33) La produzione delle società comunitarie soggette alle inchieste, indicate al punto 7, era pari a 282 014 t nel 1986, 298 468 t nel 1987, 284 396 t nel 1988 e 297 713 t nel 1989. Nel periodo globale è stato quindi registrato un incremento della produzione del 5 % circa.

(34) Dall'esame dell'andamento del tasso di utilizzazione degli impianti, risulta che tale coefficiente era dell'82 % nel 1986, dell'85 % nel 1987, dell'80 % nel 1988 e dell'82 % nel 1989. Per valutare tali elementi occorre tener conto del fatto che la produzione dei filati di cotone è un'attività ad alta intensità di capitale. In effetti, la relativa stabilità del coefficiente di utilizzazione degli impianti è dovuta principalmente alla considerevole riduzione della capacità globale, dovuta alla chiusura di numerosi impianti nella Comunità (vedi punto 39).

b) Vendite e quote di mercato

(35) Le vendite dei produttori comunitari soggetti alle inchieste corrispondevano a 225 311 t nel 1986,

233 624 t nel 1987, 219 602 t nel 1988 e 242 955 t nel 1989.

La quota di mercato delle vendite dei produttori comunitari suddetti, nel periodo compreso tra il 1986 e il 1989, è aumentata dell'1 %, passando dal 19,5 % nel 1986 al 18,1 % nel 1987, al 18,5 % nel 1988 e al 20,5 % nel 1989.

c) Prezzi

(36) I prezzi dei filati di cotone praticati sul mercato comunitario dai produttori comunitari soggetti alle inchieste sono aumentati in media ponderata da 3,47 ECU/kg nel 1986 a 3,54 ECU/kg nel 1987, per diminuire successivamente in modo significativo sino a 3,39 ECU/kg nel 1988 e a 3,12 ECU/kg nel 1989.

d) Investimenti

(37) Su un periodo di quattro anni, l'industria comunitaria soggetta all'inchiesta ha investito 542 milioni di ecu per modernizzare gli impianti e le attrezzature. In seguito a tali investimenti i produttori comunitari hanno raggiunto un livello tecnologico nella filatura del cotone tra i più avanzati del mondo.

La Commissione ha riscontrato elementi attendibili di un costante progresso dell'efficienza dell'industria comunitaria nel quattro anni in esame. Tali elementi sono forniti da dati pubblicati periodicamente, in base ai quali è stato possibile valutare la produttività in cinque Stati membri, in funzione dell'indice H.O.K. (Heure-Ouvrier-Kilo), relativo al numero di ore lavorate necessarie per produrre 100 kg di filato di cotone. L'indice H.O.K., che è passato da 7,34 nel 1986 a 6,75 nel 1989, mette in evidenza un incontestabile incremento della produttività in seguito al miglioramento dell'efficienza.

e) Redditività

(38) Dall'andamento dei profitti al lordo delle imposte risulta che nel 1986 e nel 1987 i produttori comunitari oggetto delle inchieste hanno realizzato utili sulle vendite pari rispettivamente all'8,3 % e al 7,7 %. Tali profitti si sono trasformati in perdite pari all'1,8 % nel 1988 e al 5,7 % nel 1989. Il calo in percentuale della redditività tra il 1986 e il 1989 è stato pertanto di 14 punti.

Occorre inoltre rilevare che nel 1989 soltanto quattro tra le società comunitarie soggette all'inchiesta, che rappresentavano il 4,8 % della produzione dell'industria comunitaria presa in considerazione, hanno realizzato profitti, compresi tra il 2 % e il 5 % (profitto netto sulle vendite). Le restanti società, che rappresentavano il 95,2 % della produzione comunitaria soggetta all'inchiesta, hanno subito perdite.

f) *Chiusura degli impianti*

- (39) In base alle informazioni disponibili è stato accertato che tra il 1988 e il 1989 sono stati chiusi 54 stabilimenti.

Tale situazione è stata ulteriormente confermata dal fatto che alcuni produttori comunitari, ai quali erano stati inviati i questionari, si sono manifestati, ma hanno rifiutato di partecipare alla procedura in quanto non erano in grado di fornire i dati necessari, a causa della chiusura degli impianti.

g) *Occupazione*

- (40) Per quanto riguarda l'occupazione nelle società sottoposte all'inchiesta, la Commissione ha accertato che il numero delle persone occupate nel settore è diminuito nettamente. Il numero relativo, pari a 18 100 nel 1986, è successivamente sceso a 17 661 nel 1987, a 16 393 nel 1988 e a 15 512 nel 1989. Le perdite complessive di posti di lavoro tra il 1986 e il 1989 ammontavano quindi a 2 588.

6. Conclusioni sul pregiudizio

- (41) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha elaborato le seguenti conclusioni provvisorie.

- Il 1987 è stato l'ultimo anno nel quale i produttori comunitari soggetti all'inchiesta hanno realizzato profitti; in seguito tali produttori hanno subito perdite finanziarie che, nel periodo di riferimento, erano pari al 5,7 %. Le perdite sono state subite nonostante gli ingenti investimenti effettuati dai produttori comunitari per raggiungere un elevato livello tecnologico, con il conseguente miglioramento della produttività, dell'efficienza e della competitività.
- I produttori comunitari soggetti all'inchiesta hanno effettuato investimenti significativi nei quattro anni presi in considerazione, ma la maggior parte di tali produttori non ha realizzato utili nel 1988 e nel 1989.
- A causa della costante erosione dei prezzi di vendita, i produttori comunitari sono stati costretti a vendere al di sotto di un livello remunerativo per salvaguardare la quota di mercato e coprire i costi fissi.
- Dato che numerosi produttori comunitari sono stati costretti a ritirarsi dal mercato, è stato registrato un calo sensibile dell'occupazione.
- I produttori comunitari soggetti all'inchiesta hanno aumentato la produzione in quanto sono stati costretti ad operare ad un elevato livello di produzione per essere efficienti in termini di costi, al fine di salvaguardare la competitività e la quota di mercato. Per tale motivo i volumi di produzione e gli altri indicatori economici quali il coefficiente di utilizzazione degli impianti e l'andamento delle vendite non possono essere

considerati significativi ai fini della determinazione del pregiudizio.

In considerazione del calo dei prezzi, delle rilevanti perdite finanziarie subite negli ultimi due anni, della mancanza di utili sul capitale investito, della chiusura di numerosi impianti e della grave perdita di posti di lavoro, la Commissione, ai fini delle risultanze provvisorie, ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

H. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

a) *Generalità*

- (42) Per valutare se l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio notevole a causa delle conseguenze delle importazioni in dumping, occorre considerare in primo luogo la particolare sensibilità del mercato dei filati di cotone a qualsiasi variazione dei prezzi.

b) *Effetti delle importazioni oggetto di dumping*

- (43) Per determinare in quale misura il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria fosse provocato dalle conseguenze delle pratiche di dumping sopra descritte, la Commissione ha accertato che il calo della redditività e gli altri indicatori economici negativi coincidevano con la costante flessione e la sottoquotazione dei prezzi sul mercato comunitario, a causa delle importazioni a basso prezzo dai cinque paesi indicati nella denuncia. Tale effetto congiunto è stato intensificato dall'elevata sensibilità del mercato dei filati di cotone a qualsiasi movimento al ribasso, per quanto lieve.

A causa della costante pressione sui prezzi dei filati di cotone sul mercato comunitario l'industria comunitaria è stata costretta a ridurre i propri prezzi sino a livelli inferiori al costo di produzione, nonostante i progressi realizzati in termini di efficienza e di produttività. In tali circostanze appare opportuno concludere che la chiusura degli stabilimenti e la perdita di posti di lavoro nell'industria comunitaria erano dovute in gran parte alla concorrenza sleale da parte delle importazioni oggetto di dumping e non semplicemente al processo di ristrutturazione riguardante tale industria.

Benché la Commissione, nel corso delle inchieste, abbia constatato che la perdita dei posti di lavoro era dovuta in parte ad investimenti in impianti di tecnologia avanzata, che hanno eliminato molte mansioni manuali, appare evidente che ovunque nella Comunità molte imprese sono state costrette, a causa delle importazioni oggetto di dumping, a ricorrere alla cassa integrazione, al lavoro ad orario ridotto e alla chiusura parziale o totale degli impianti per salvaguardare la redditività.

c) Conseguenze delle altre importazioni

- (44) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio potesse essere provocato dalle importazioni da altri paesi terzi e ha accertato che nel periodo di riferimento soltanto un altro paese terzo ha esportato filati di cotone nella Comunità in quantitativi considerevoli. Secondo le informazioni disponibili, non risulta che le importazioni da tale paese abbiano provocato un turbamento significativo del mercato. Né gli esportatori, né i ricorrenti hanno inoltre presentato elementi di prova in merito al dumping e al pregiudizio che potessero essere attribuibili a tale paese.

d) Conseguenze delle restrizioni quantitative

- (45) La Commissione ha inoltre esaminato l'argomentazione secondo la quale, data l'esistenza di restrizioni quantitative nei confronti delle importazioni del prodotto in questione originario dei paesi interessati, tali importazioni non avrebbero potuto cagionare pregiudizio all'industria comunitaria. La Commissione ritiene, a questo proposito, che le restrizioni quantitative tutelino l'industria comunitaria da volumi eccessivi di importazioni, ma che non possano eliminare il pregiudizio derivante da pratiche commerciali sleali, quali le importazioni in dumping a prezzi molto bassi.

e) Conclusione

- (46) Dall'inchiesta non sono emersi altri fattori, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che possano aver cagionato notevole pregiudizio all'industria comunitaria. La Commissione ha pertanto concluso che le conseguenze delle importazioni di filati di cotone, oggetto di dumping, originarie dei paesi interessati, considerate isolatamente, hanno provocato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

Tuttavia, dato che le importazioni in dumping dei prodotti originari dell'India e della Thailandia hanno avuto una quota di mercato non significativa, si ritiene che tali importazioni non abbiano contribuito in misura sostanziale al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (47) La Commissione ritiene che, in mancanza di misure volte a compensare le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping, il numero dei produttori comunitari di filati di cotone costretti a ritirarsi dal mercato aumenterebbe progressivamente, con un ulteriore calo dell'occupazione. I dati statistici disponibili confermano chiaramente tali considerazioni. È stato comunicato alla Commissione che nel 1990 sono stati chiusi 34 stabilimenti tessili comunitari, con la perdita di 7 072 posti di lavoro e che tale tendenza si è protratta nel 1991.

- (48) Alcuni importatori hanno affermato che non è opportuno istituire misure antidumping sui filati di cotone, sostenendo, tra l'altro, che tali misure provocherebbero l'incremento dei prezzi sul mercato comunitario, con conseguenze negative sugli utenti finali quali i produttori di tessuti e di indumenti e, in definitiva, sui consumatori.

Gli importatori hanno inoltre affermato che gli esportatori dei paesi terzi interessati avrebbero reagito all'istituzione del dazio con il potenziamento della produzione di tessuti e di prodotti tessili finiti, che in seguito sarebbero stati esportati nella Comunità, con ulteriori conseguenze negative per i produttori di tessuti e di indumenti nella Comunità.

A questo proposito la Commissione ritiene che un vantaggio a breve termine per gli utenti finali, in forma di prezzi inferiori, non può giustificare la concorrenza sleale ai danni dell'industria comunitaria. A medio termine i consumatori sarebbero inoltre avvantaggiati da una situazione di correttezza commerciale, nella quale il numero di fornitori non sia ridotto a causa di pratiche commerciali sleali.

La Commissione non può escludere l'eventualità di un incremento delle importazioni di tessuti o di indumenti di cotone nella Comunità, ma tale conseguenza ipotetica non può essere considerata un motivo accettabile per rinunciare ad applicare misure antidumping. L'obiettivo di tali misure è unicamente di ripristinare una situazione di concorrenza leale nella quale possa operare l'industria comunitaria che produce filati di cotone.

La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che la denuncia è stata presentata dall'Eurocoton, che rappresenta tanto i produttori di filati quanto quelli di tessuti. Tale elemento è stato considerato una prova incontestabile del fatto che, nella valutazione degli interessi delle due categorie, debba essere attribuito carattere prioritario alla difesa dell'industria che produce filati di cotone nei confronti della concorrenza sleale provocata dalle pratiche di dumping. Tale considerazione è indirettamente confermata dal fatto che i produttori di tessuti e di indumenti nella Comunità non hanno mosso obiezioni nei confronti dell'eventuale adozione di misure di difesa nel corso del presente procedimento.

Tale opinione è stata inoltre pienamente condivisa dall'European « trade union committee of textiles clothing and leather », che rappresenta praticamente tutta l'industria tessile della CEE, dai produttori di fibre chimiche all'industria della maglieria.

- (49) Dopo aver esaminato le diverse osservazioni, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità è necessario eliminare gli effetti negativi delle importazioni in dumping con l'adozione di misure di difesa in forma di dazi provvisori. Tali misure sono necessarie per evitare che sia provocato un ulteriore pregiudizio prima della conclusione della procedura.

J. DAZIO

a) Generalità

- (50) Per determinare il livello del dazio provvisorio, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per eliminare completamente il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, i produttori comunitari devono poter ottenere un'adeguata redditività. A tal fine il prezzo dei filati di cotone esportati dai paesi interessati deve aumentare sino al livello sufficiente affinché l'industria comunitaria possa ottenere un profitto equo.

Il dazio provvisorio necessario per eliminare il pregiudizio deve pertanto compensare la differenza (di seguito denominata « sottoquotazione dei prezzi ») tra i prezzi dei filati di cotone brasiliani, egiziani, indiani, thailandesi e turchi e il livello del prezzo necessario affinché l'industria comunitaria possa coprire i propri costi e ottenere un equo profitto.

- (51) Per confrontare i prezzi all'esportazione con il livello dei prezzi suddetto, la Commissione, analogamente a quanto era stato fatto per la determinazione del margine di dumping, ha effettuato una distinzione tra i produttori/esportatori che avevano collaborato ed erano stati selezionati ai fini dei controlli, i produttori/esportatori che avevano collaborato ma non erano stati selezionati e gli altri produttori/esportatori.

b) Produttori/esportatori che avevano collaborato e che sono stati selezionati ai fini dei controlli

- (52) La Commissione ha determinato il livello dei prezzi per i titoli più rappresentativi in base ai costi medi di produzione dei produttori comunitari interessati, debitamente adeguati per tener conto delle differenze relative allo stadio commerciale e compreso un profitto del 5%. Tale margine di profitto è stato ritenuto il minimo necessario affinché l'industria comunitaria potesse ottenere sufficienti utili sulle vendite, al fine di salvaguardare la possibilità di futuri investimenti e rimanere efficacemente operativa.

Il prezzo così ottenuto è stato confrontato con la media ponderata dei prezzi all'esportazione dei titoli dei filati corrispondenti a livello CIF, dazio corrisposto.

I risultati del confronto, espressi in media ponderata in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

Brasile

I margini di sottoquotazione dei prezzi erano compresi tra l'11,2% e il 36,2%.

Egitto

I margini di sottoquotazione dei prezzi erano compresi tra il 19% e il 33,7%.

Turchia

I margini di sottoquotazione dei prezzi erano compresi tra il 16,8% e il 39,9%.

c) Produttori/esportatori che hanno collaborato e che non sono stati selezionati ai fini dei controlli

- (53) Il margine di sottoquotazione dei prezzi di ciascuna società è stato determinato in base alla media ponderata della sottoquotazione calcolata per le società dello stesso paese comprese nel campione.

I margini di sottoquotazione ottenuti da tali calcoli sono i seguenti:

Brasile	19,3 %
Egitto	30,1 %
Turchia	23,7 %

d) Determinazione del dazio

- (54) Per determinare il livello dei dazi provvisori, la Commissione ha tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88. L'aliquota del dazio da applicare a ciascun produttore/esportatore non superava quindi il livello necessario per eliminare il pregiudizio, quando tale aliquota era inferiore al margine di dumping accertato nei confronti dello stesso produttore/esportatore. Non è stato inoltre ritenuto necessario istituire misure nei confronti delle società per le quali sono stati accertati margini di dumping trascurabili.

K. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO IN RELAZIONE ALLE IMPORTAZIONI DI FILATI DI COTONE ORIGINARI DELL'INDIA E DELLA TAILANDIA

- (55) Come risulta dal punto 46, le importazioni dei prodotti in questione originari dell'India e della Thailandia non hanno contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Inoltre, tenendo conto dei margini di dumping accertati, generalmente bassi, trovati, non sono necessarie misure di protezione. La Commissione ritiene pertanto che il procedimento relativo a tali importazioni possa essere chiuso.

- (56) Il comitato consultivo non ha mosso obiezioni nei confronti di tali conclusioni.

- (57) Il denunziante è stato informato dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento relativo alle importazioni di filati di cotone originari dell'India e della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di cotone di cui ai codici da 5205 11 00 a 5205 45 90 e da 5206 11 00 a 5206 45 90, originari del Brasile, dell'Egitto e della Turchia.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

a) 25,3 % per i filati di cotone originari del Brasile, codice addizionale TARIC 8551, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti delle seguenti società, che sono soggette alle aliquote del dazio sotto indicate:

	<i>Aliquota del dazio</i>	<i>Codice addizionale TARIC</i>
Fábrica de Rendas Arp SA	7,0 %	8552
Nisshinbo do Brasil Indústria Têxtil Ltda	12,1 %	8553
Flação e Tecelagem Kanebo do Brasil	11,2 %	8554
Filobel SA Indústrias Têxteis do Brasil	12,9 %	8555
Toyobo do Brasil Indústria Têxtil Ltda	12,9 %	8555
Indústria Têxtil Tsuzuki Ltd	12,9 %	8555
SA Têxtil Nova Odessa	12,9 %	8555
Cotonificio de São Bernardo	12,9 %	8555
Companhia Brasileira de Flação	12,9 %	8555;

b) 12,5 % per i filati di cotone originari dell'Egitto, codice addizionale TARIC 8556, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti delle seguenti società, che sono soggette alle aliquote sotto indicate:

	<i>Aliquota del dazio</i>	<i>Codice addizionale TARIC</i>
Misr El Amria Spinning & Weaving Co.	12,5 %	8557
Misr Iran Textile Co „Miratex”	4,9 %	8558
Misr Shebin El Kom For Spinning & Weaving (Shebintex)	7,0 %	8559
Unirab Spinning & Weaving Co.	8,4 %	8560
El Siouf Spinning & Weaving Co.	8,1 %	8561
Delta Spinning & Weaving Co.	8,1 %	8561
El Sharkia Spinning & Weaving Co.	8,1 %	8561
Misr Spinning & Weaving Co.	8,1 %	8561
Misr Fine Spinning & Weaving Co.	8,1 %	8561
El Nasr Wool & Selected Textiles Co. „Stia”	8,1 %	8561

Dakhalia Spinning & Weaving Co. 8,1 % 8561
Alexandria Spinning & Weaving Co. 8,1 % 8561;

c) 15,8 % per i filati di cotone originari della Turchia, codice addizionale TARIC 8562, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti delle seguenti società, che sono soggette alle aliquote sotto indicate:

	<i>Aliquota del dazio</i>	<i>Codice addizionale TARIC</i>
Birko (Birlesik Koyunlular Mensucat Tic ve San AŞ)	7,7 %	8563
Ceytaş (Ceyhan Tekstil Sanayii AŞ)	15,8 %	8564
Söktas Pamuk ve Tarim Urunerini Değerlendirme Ticaret ve Sanayii AŞ	10,0 %	8565
Taris (Tarim Satis Kooperatifleri Biril Keri)	8,6 %	8566
Yalova Elyaf ve Iplik Sanayii ve Ticaret AŞ	5,6 %	8567
Yidaş	4,9 %	8568
Sönnez Pamuklu Sanayii AŞ	10,0 %	8569
Cukurova Sanayi isletmeleri TAŞ	10,0 %	8569
Akip Tekstil	10,0 %	8569
Karsu (Tekstil Sanay ve Tic AŞ)	10,0 %	8569
Trakya Iplik Sanayi AŞ	10,0 %	8569
Bisas Bursaipik Sanayii AŞ	10,0 %	8569
Meptaş Manisali Errensel Pazadama ve Ticaret AŞ	10,0 %	8569
Hateks (Hatay Tekstil isletmeieria AŞ)	10,0 %	8569.

3. Il prezzo franco frontiera comunitaria indicato nel paragrafo 2 è netto se, secondo le condizioni di pagamento, quest'ultimo è effettuato entro 30 giorni a decorrere dall'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Il prezzo è aumentato dell'1 % per ciascun mese di dilazione del pagamento.

4. Quando la società che esporta il prodotto non è il produttore stesso, si applica l'aliquota del dazio relativa alle importazioni dei prodotti della società produttrice.

5. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

6. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti originari del Brasile, dell'Egitto e della Turchia, di cui al paragrafo 1, è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio indicato nel paragrafo 2.

Articolo 2

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di cotone, compresi nei codici NC da 5205 11 00 a 5205 45 90 e da 5206 11 00 a 5206 45 90, originari dell'India e della Thailandia.

Articolo 3

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osserva-

zioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente